



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2010 (09.06)
(OR. en)**

10820/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0142 (NLE)**

**AVIATION 78
RELEX 519
AMLAT 77**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	4 giugno 2010
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)264 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.6.2010
COM(2010)264 definitivo

2010/0142 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello UE¹ (il “mandato orizzontale”). L’obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori aerei dell’Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l’Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell’UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell’Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri europea che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

Vi sono inoltre altre questioni, come la tassazione del carburante per l’aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte all’interno dell’Unione europea, dove è necessario assicurare il rispetto del diritto dell’unione modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell’accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei nove accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica del Perù.

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

- **Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione**

L'accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri e gli operatori del settore sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati.

Sintesi ed esame delle risposte

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori del settore.

3. Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica del Perù che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri e Repubblica del Perù. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria che consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare pienamente del diritto di stabilimento. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

L'accordo fra la Comunità e la Repubblica del Perù costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il Perù.

4. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

5. Informazioni supplementari

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica del Perù sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l'Unione.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione²,

vista l'approvazione del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione europea.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica del Perù su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea, in data [...], in conformità alla decisione.../.../UE del Consiglio, del [...]⁴.
- (4) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome dell'Unione europea.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*